



## ASSOCIAZIONE LAZIALE ORTOPEDICI TRAUMATOLOGI OSPEDALIERI

### Comunicazione ai Soci A.L.O.T.O.

Nella riunione tenuta presso la sede ALOTO di Via Martelli n. 3, in data 20 febbraio 2008, il Consiglio Direttivo, in linea con quanto richiesto ed in ottemperanza con il programma precedentemente stabilito comunica ai sig.ri Soci ALOTO la costituzione di una Commissione che si interesserà delle problematiche medico-legali degli appartenenti all'Associazione.

Faranno parte di tale Commissione, i soci Dott. Raffaele Galli, Dott. Angelo Laudati, Dott. Giancarlo Romani, Dott. Claudio Varese, Segretario Dott. Antonino Maggio, collaboreranno con la stessa Commissione il Prof. Francesco Saverio Santori ed il Prof. Stefano Vecchione.

Compito del Consiglio Direttivo A.L.O.T.O. e della Commissione Medico-Legale sarà quello di :

- 1) Effettuare una ricognizione fra tutti i soci A.L.O.T.O., dipendenti di ASL ed Aziende Ospedaliere, finalizzata alla conoscenza dell'eventuale applicazione dell'articolo **21** del C.C.N.L. che prevede il risarcimento delle Aziende/ASL medesime di fronte a responsabilità professionale accertata anche in caso di "colpa grave" o in regime di attività intramoenia del proprio dipendente, al fine di sollecitare le Aziende o ASL inadempienti alla suddetta norma.
- 2) Divulgare ai soci A.L.O.T.O., l'importanza di accendere una Polizza "Tutela Legale" che preveda il rimborso delle spese legali e peritali, disgiunta dalla Polizza di Responsabilità Professionale e quindi contratta con una compagnia assicuratrice diversa; a tal uopo verranno valutate le eventuali proposte richieste a primarie Compagnie di Assicurazione, in merito alla copertura assicurativa in tema di responsabilità medica in campo civile e penale, da sottoporre a valutazione del Consiglio Direttivo per un possibile convenzionamento a favore di un miglior rapporto qualità/prezzo.
- 3) Stilare un elenco di Specialisti in Ortopedia e Traumatologia (Ospedalieri ed Universitari) con competenze specifiche in campo medico-legale da consegnare ai Presidenti delle sezioni del Tribunale Civile e Penale di Roma per una loro eventuale nomina, in associazione ad uno Specialista in Medicina Legale, nelle Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU) richieste in tali sedi.
- 4) La Commissione Medico-Legale fornirà pareri "pro-veritate", a titolo gratuito, sui casi di responsabilità professionale medica con richiesta di risarcimento a tutti gli iscritti A.L.O.T.O. ; la documentazione clinica inerente il caso da discutere e valutare dovrà essere prodotta personalmente dall'interessato presso la sede A.L.O.T.O. di Via Martelli n. 3.

#### **Consiglio Direttivo A.L.O.T.O. 2008-2010**

##### **Presidente**

*Andrea Campi*

##### **Past-President**

*Francesco Saverio Santori*

##### **Vice-Presidente**

*Francesco Falez*

##### **Segretario**

*Vincenzo Sessa*

##### **Tesoriere**

*Andrea Piccioli*

##### **Consiglieri**

*Attilio Basile*

*Sandro Luziatelli*

*Alessandro Masini*

*Francesco Pallotta*

*Mauro Papalia*

*Fabio Rodia*

*Attilio Rota*

*Mario Sbardella*

##### **Revisori dei Conti**

*Elvira Di Cave*

*Stefano Ruzzini*

*Francesco Trabattoni*

##### **Probiviri**

*Marcello Celestini*

*Angelo Ugo Minniti De Simeonibus*

*Angelo Passa*

A.L.O.T.O.

Via Nicola Martelli, 3

00197 Roma

Tel. 06 80691593

Fax 06 80687266


e-mail: [segreteria@aloto.it](mailto:segreteria@aloto.it)

web: [www.aloto.it](http://www.aloto.it)

- 5) Al fine di fornire un servizio completo ai Soci A.L.O.T.O., verranno individuati 4-5 studi Legali in Roma, i quali oltre a fornire gratuitamente un primo soccorso legale (presa visione della richiesta di risarcimento, valutazione del contratto assicurativo della polizza individuale e/o della polizza contratta dalla struttura lavorativa), assicureranno che le parcelle complessive delle prestazioni erogate, laddove richieste dal socio interessato, non superino il massimale stabilito nella polizza di tutela legale.
- 6) Le modalità per una eventuale assistenza in sede di giudizio, qualora richiesta da parte dell'associato ai componenti la Commissione Medico-Legale, verranno valutate caso per caso con l'integrazione di uno Specialista in Medicina Legale.
- 7) La Commissione si riserva altresì di avvalersi della collaborazione di superesperti da affiancare, in casi selezionati, affinché venga data una maggiore autorevolezza al parere fornito.
- 8) Verrà successivamente istituita una e-mail accessibile a tutti gli associati e finalizzata alla ricezione delle problematiche inerenti gli argomenti trattati.

Roma, 7 aprile 2008

Per il Consiglio Direttivo  
Il Presidente Prof. A. Campi



**(Allegato art. 21)**

---

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -  
VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO  
2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003**

**Art. 21  
Copertura assicurativa**

1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.

3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.

5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.

6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.

**NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21**

Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

---